



Città di Chioggia Città d'arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 IN SEDUTA DEL 15/10/2014

OGGETTO APPROVAZIONE PEG - PDO - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014

Nell'anno duemilaquattordici addì 15 del mese di ottobre alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco	X	
2	Salvagno Maurizio	Vice Sindaco	X	
3	Giroto Narciso	Assessore	X	
4	Mantovan Mauro	Assessore	X	
5	Rossi Riccardo	Assessore	X	
6	Penzo Barbara	Assessore	X	
7	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/06/2014 esecutiva, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ed i relativi allegati;

Richiamato l'art. 107 del D.lgs n°267/2000, nel quale al comma 3 si dispone "...sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo";

Richiamato altresì l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 come recentemente modificato dal D.L. 174/2012, il quale dispone che il Piano degli Obiettivi (PDO) ed il piano della performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Vista la proposta di PEG predisposta dal dirigente responsabile del servizio Finanziario;

Vista la proposta di PDO predisposta dal Segretario generale;

Visto l'art. 4 del d. lgs. N°. 165/2001 nel quale si dispone che "...gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."

Stabilito pertanto di assegnare ai responsabili di settore le risorse finanziarie e le risorse umane e strumentali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2014, come risultanti dalle schede negli schemi di P.E.G. e P.D.O. predisposto;

Dato atto che il suddetto documento contiene i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere, da parte dei responsabili dei servizi, cui spetta la responsabilità dei procedimenti, con firma delle determinazioni e l'assunzione dei relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, in base al regolamento di contabilità vigente;

Preso atto che le risorse e gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti sulla base delle responsabilità attribuite dalla vigente struttura organizzativa di cui alla deliberazione giuntale n. 209/2013 ad oggetto "Ridefinizione struttura organizzativa e nuova individuazione dei servizi"

Tenuto conto:

- che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 64 del 27/06/2014 esecutiva
- che il presente provvedimento viene sottoposto all'approvazione nel corrente mese di settembre pertanto, al fine di poter disporre di dati significativi, ai fini del monitoraggio, si reputa congruo il termine del 31.12 data entro la quale venga effettuata l'unica reportistica per l'anno in corso;

Considerato che, ai sensi della delibera CIVIT n. 112/2010 del 28/10/2010 in cui si è approvata la "Struttura e modalità di redazione del Piano della *performance*" (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la stessa costituisce linea guida per regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti degli

enti territoriali ai principi contenuti negli articoli del decreto indicati nel comma 2 dell'articolo 16, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010 e, comunque, in attesa della stipula dei protocolli di collaborazione di cui al comma 2 del precedente articolo 13

Preso atto che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 28/12/2010 il Comune di Chioggia ha provveduto ad approvare il "regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance" in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 150/2009;
- ✓ con deliberazione del sub Commissario Prefettizio n. 159 del 27/05/2010 il Comune di Chioggia ha provveduto ad approvare il proprio "Sistema di misurazione e valutazione della performance", in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 150/2009;;

Visto quindi che con la presente approvazione del PEG-PDO, l'Ente dispone di tutti gli strumenti che nel loro insieme costituiscono il Piano delle Performance di cui al D.Lgs. 150/09;

Rilevato che l'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti;

Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 150/2009 sul ciclo della performance, il Piano degli Obiettivi di cui sopra contiene una serie di indicatori di performance, i quali permettono di dare conto delle attività svolte per raggiungere sia gli obiettivi ordinari sia gli obiettivi considerati di sviluppo dall'Amministrazione Comunale chiaramente individuati sulla base dei bisogni della collettività, la missione istituzionale nonché le priorità politiche;

Ritenuto doveroso quindi provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 nonché all'approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), assegnando ai Dirigenti gli obiettivi di gestione e le risorse necessarie ai fini del rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- 1) le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili;
- 2) si procederà eventualmente ad apportare modifiche al P.E.G. e P.D.O. in corso d'anno in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi;

Richiamato il D.Lgs N.º286/99 nel quale all'art. 1 si dispone "...le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale..."

Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del Piano dei Dettagliati Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 completo degli indicatori di performance;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Vista la L. 241/90;
Visto il Bilancio di previsione dell'E.F. 2014
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Segretario Generale dell'ente sulla proposta della presente deliberazione , limitatamente al PDO (Piano degli Obiettivi) come dallo stesso redatto;

Preso atto del parere sfavorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione, limitatamente al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) come dallo stesso redatto;

Preso atto del parere sfavorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportato in calce, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, come da allegato;

La Giunta Comunale, preso atto delle argomentazioni riportate nel parere reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, 4 comma del TUEL lett. a) di cui all'allegato (Controdeduzione al parere del dirigente del Servizio Finanziario), condividendolo interamente, facendolo proprio nei contenuti, ritiene di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto;

a voti unanimi, espressi ed accertati a modi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano dei dettagliati obiettivi e il Piano esecutivo di gestione completi degli indicatori di performance, relativo all'esercizio finanziario 2014 allegati alla presente;
2. di stabilire che i Dirigenti godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio e alla Giunta;
3. di stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo;
4. di riservare alla competenza dell'organo esecutivo, l'assunzione di ogni decisione riferite a:
 - 1) autorizzazione al Sindaco all'instaurazione e/o resistenza in giudizio;
 - 2) determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - 3) ogni decisione riferita alle attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dai P.E.G.;
5. di stabilire altresì, per le motivazioni di cui in premessa, che l'unica rilevazione verrà effettuata al

31/12, essendo stato approvato il PEG –PDO nel mese di settembre;

6. di stabilire che eventuali riallineamenti della tempistica assegnata ai Responsabili di settore dovranno essere motivatamente richiesti dai medesimi al Segretario Generale ed approvati dalla Giunta Comunale;
7. di stabilire che eventuali variazioni al presente piano concernenti l'introduzione di nuovi obiettivi e/o l'eliminazione di quelli già approvati dovranno essere motivatamente proposte dai Responsabili di settore, previa verifica da parte del Segretario generale, ed approvate dalla Giunta Comunale;
8. di dare atto che il PEG-PDO costituisce il Piano delle Performance del Comune di Chioggia per l'esercizio 2014, così come previsto dal D.Lgs. 150/09 e dal regolamento comunale.
9. di dare atto che gli obiettivi inseriti nel presente piano vengono affidati ai dirigenti anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, e che taluni obiettivi del PDO potranno rientrare tra quelli previsti dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1999, previa predisposizione ed approvazione di appositi provvedimenti da parte dei Dirigenti interessati contenenti la verifica dei requisiti richiesti dall'ARAN in materia;
10. di disporre che copia della presente sia inviata via e-mail ai singoli Dirigenti per gli adempimenti di competenza;
11. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, il presente atto venga pubblicato nell'apposita sezione del link Amministrazione trasparente, oltreché nella sezione performance;

con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Casson Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/06/2014 esecutiva, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 ed i relativi allegati;

Richiamato l'art. 107 del D.lgs n°267/2000, nel quale al comma 3 si dispone "...sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo";

Richiamato altresì l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 come recentemente modificato dal D.L. 174/2012, il quale dispone che il Piano degli Obiettivi (PDO) ed il piano della performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Vista la proposta di PEG predisposta dal dirigente responsabile del servizio Finanziario;

Vista la proposta di PDO predisposta dal Segretario generale;

Visto l'art. 4 del d. lgs. N°. 165/2001 nel quale si dispone che "...gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."

Stabilito pertanto di assegnare ai responsabili di settore le risorse finanziarie e le risorse umane e strumentali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2014, come risultanti dalle schede negli schemi di P.E.G. e P.D.O. predisposto;

Dato atto che il suddetto documento contiene i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere, da parte dei responsabili dei servizi, cui spetta la responsabilità dei procedimenti, con firma delle determinazioni e l'assunzione dei relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, in base al regolamento di contabilità vigente;

Preso atto che le risorse e gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti sulla base delle responsabilità attribuite dalla vigente struttura organizzativa di cui alla deliberazione giunta n. 209/2013 ad oggetto "Ridefinizione struttura organizzativa e nuova individuazione dei servizi"

Tenuto conto:

- che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 64 del 27/06/2014 esecutiva
- che il presente provvedimento viene sottoposto all'approvazione nel corrente mese di settembre pertanto, al fine di poter disporre di dati significativi, ai fini del monitoraggio, si reputa congruo il termine del 31.12 data entro la quale venga effettuata l'unica

reportistica per l'anno in corso;

Considerato che, ai sensi della delibera CIVIT n. 112/2010 del 28/10/2010 in cui si è approvata la "Struttura e modalità di redazione del Piano della *performance*" (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la stessa costituisce linea guida per regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti negli articoli del decreto indicati nel comma 2 dell'articolo 16, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010 e, comunque, in attesa della stipula dei protocolli di collaborazione di cui al comma 2 del precedente articolo 13

Preso atto che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 28/12/2010 il Comune di Chioggia ha provveduto ad approvare il "regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance" in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 150/2009;
- ✓ con deliberazione del sub Commissario Prefettizio n. 159 del 27/05/2010 il Comune di Chioggia ha provveduto ad approvare il proprio "Sistema di misurazione e valutazione della performance", in attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 150/2009;;

Visto quindi che con la presente approvazione del PEG-PDO, l'Ente dispone di tutti gli strumenti che nel loro insieme costituiscono il Piano delle Performance di cui al D.Lgs. 150/09;

Rilevato che l'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti;

Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 150/2009 sul ciclo della performance, il Piano degli Obiettivi di cui sopra contiene una serie di indicatori di performance, i quali permettono di dare conto delle attività svolte per raggiungere sia gli obiettivi ordinari sia gli obiettivi considerati di sviluppo dall'Amministrazione Comunale chiaramente individuati sulla base dei bisogni della collettività, la missione istituzionale nonché le priorità politiche;

Ritenuto doveroso quindi provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 nonché all'approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), assegnando ai Dirigenti gli obiettivi di gestione e le risorse necessarie ai fini del rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- 3) le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili;
- 4) si procederà eventualmente ad apportare modifiche al P.E.G. e P.D.O. in corso d'anno in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi;

Richiamato il D.Lgs N.°286/99 nel quale all'art. 1 si dispone "...le Pubbliche Amministrazioni,

nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale...”

Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del Piano dei Dettagliati Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 completo degli indicatori di performance;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la L. 241/90;

Visto il Bilancio di previsione dell'E.F. 2014

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Segretario Generale dell'ente sulla proposta della presente deliberazione , limitatamente al PDO (Piano degli Obiettivi) come dallo stesso redatto;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione , limitatamente al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) come dallo stesso redatto;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportato in calce, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati a modi di legge;

DELIBERA

12. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano dei dettagliati obiettivi e il Piano esecutivo di gestione completi degli indicatori di performance, relativo all'esercizio finanziario 2014 allegati alla presente;
13. di stabilire che i Dirigenti godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, sono incaricati della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio e alla Giunta;
14. di stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo;

15. di riservare alla competenza dell'organo esecutivo, l'assunzione di ogni decisione riferite a:
 - 4) autorizzazione al Sindaco all'instaurazione e/o resistenza in giudizio;
 - 5) determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - 6) ogni decisione riferita alle attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dai P.E.G.;
16. di stabilire altresì, per le motivazioni di cui in premessa, che l'unica rilevazione verrà effettuata al 31/12, essendo stato approvato il PEG –PDO nel mese di settembre;
17. di stabilire che eventuali riallineamenti della tempistica assegnata ai Responsabili di settore dovranno essere motivatamente richiesti dai medesimi al Segretario Generale ed approvati dalla Giunta Comunale;
18. di stabilire che eventuali variazioni al presente piano concernenti l'introduzione di nuovi obiettivi e/o l'eliminazione di quelli già approvati dovranno essere motivatamente proposte dai Responsabili di settore, previa verifica da parte del Segretario generale, ed approvate dalla Giunta Comunale;
19. di dare atto che il PEG-PDO costituisce il Piano delle Performance del Comune di Chioggia per l'esercizio 2014, così come previsto dal D.Lgs. 150/09 e dal regolamento comunale.
20. di dare atto che gli obiettivi inseriti nel presente piano vengono affidati ai dirigenti anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, e che taluni obiettivi del PDO potranno rientrare tra quelli previsti dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1999, previa predisposizione ed approvazione di appositi provvedimenti da parte dei Dirigenti interessati contenenti la verifica dei requisiti richiesti dall'ARAN in materia;
21. di disporre che copia della presente sia inviata via e-mail ai singoli Dirigenti per gli adempimenti di competenza;
22. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, il presente atto venga pubblicato nell'apposita sezione del link Amministrazione trasparente, oltreché nella sezione performance;

con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
con le seguenti annotazioni:
vedi parere negativo allegato

IL DIRIGENTE Segreteria / Direzione Generale
(Maria Cristina Cavallari)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE Settore Finanze
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

null

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere NON FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

29/9/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SU P.E.G-P.D.O. 2014

Si esprime parere sfavorevole di regolarità tecnica e contabile per violazione dell'art. 169 comma 3 bis del T.U.E.L. e degli artt. 29 e 67 del vigente Regolamento di Contabilità.

Motivazione:

Preliminarmente si ricordano le seguenti normative:

- l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, il quale dispone che: *“il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente Testo Unico e il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione”*.
- L'art. 170, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che: *“la Relazione Previsionale e Programmatica ha contenuto generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli”* ed al comma 3 che: *“per la parte spesa la Relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel Bilancio pluriennale rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo, ed a quella di investimento”*.

Nel progetto di P.E.G. oggetto della proposta di deliberazione in argomento, i Centri di Responsabilità e di Costo risultano affidati a Dirigenti che non trovano puntuale concordanza con i soggetti indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 64 del 27.06.2014 ciò in dipendenza di un rivisitazione della struttura organizzativa effettuata dalla Giunta comunale con atto n. 164 del 20.08.2014.

Il progetto di P.E.G. così riformulato risulta, altresì, incoerente con la Relazione Previsionale Programmatica per una diversa distribuzione delle risorse finanziarie attribuite ai diversi Centri di Responsabilità e di Costo rispetto alle originarie indicazioni del Consiglio comunale compendiate nei Programmi e Progetti della R.P.P.

In particolare si evidenziano le seguenti incoerenze:

- a) mancata correlazione del Centro di Responsabilità dei Lavori Pubblici e dei collegati Centri di Costo del P.E.G. con il Programma n. 103 “Patrimonio ed Opere Pubbliche” e dei due progetti “Beni demaniale e patrimoniali” e “Servizi Tecnici” sia per la diversa individuazione dei Soggetti responsabili che per il volume delle risorse attribuite.
Infatti, parte delle risorse originariamente collegate al programma della R.P.P. risultano nel P.E.G. convogliate nel Centro di Responsabilità del Settore Promozione del Territorio a seguito dello spostamento dei Servizi di “Ambiente ed Ecologia” e del “Demanio Turistico”.
- b) lo spostamento degli anzidetti Servizi disallinea pure il programma R.P.P. n. 7 “Turismo” con il corrispondente Centro di Costo e Responsabilità dl P.E.G.
- c) mancata correlazione del Programma R.P.P. n. 8 “Viabilità e Trasporti” con il corrispondente Centro di Responsabilità e di Costo n. 48 “Viabilità e Trasporti”
- d) mancata correlazione del programma R.P.P. n. 10 “Sociale” con il Centro di Responsabilità indicato nel P.E.G.

- e) modifica dei Programmi n. 1 “amministrazione Generale” e n. 104 “Servizi Demografici” della R.P.P. attraverso lo spostamento delle risorse dedicate al Servizio di Statistica.

Si rinvia, in conclusione, a quanto previsto dall’art. 72 “*Variazioni programmatiche e variazioni contabili*” del vigente Regolamento di contabilità.

Documentazione allegata

Per il reale significato della normativa più sopra indicata si ritiene di allegare:

- circolare del Ministero dell’Interno del 14.11.1997 n. FL28/97
- stralcio del documento n. 5 “l’Organo di Revisione: Controlli sulla programmazione e sulle variazioni” redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97

Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

1. PREMESSA *(omissis)*

2. LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'equilibrio del bilancio costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, sancito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni. Alla salvaguardia degli equilibri sono dedicate una serie di disposizioni inserite nei diversi articoli dell'ordinamento, come ad esempio quelle che regolano l'impegno di spesa (art. 27), le disposizioni concernenti il disavanzo di amministrazione (art. 32) e i debiti fuori bilancio (artt. 35 e 37), ed in particolare l'articolo 36, intitolato specificatamente "Salvaguardia degli equilibri di bilancio".

Il decreto legislativo n. 342 del 1997, agli articoli 1, 2, 17 e 20, ha precisato le procedure, i tempi ed i soggetti interessati all'adozione delle misure di riequilibrio, al fine di evitare fenomeni di deresponsabilizzazione e ritardi che potrebbero pregiudicare la manovra di aggiustamento, come nelle fattispecie della segnalazione degli squilibri del bilancio, del contenuto del parere che l'organo della revisione deve esprimere sul bilancio di previsione, dei casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con la relazione previsionale e programmatica.

2.1 I compiti del consiglio dell'ente e del collegio di revisione

La difesa degli equilibri di bilancio ha un valore essenziale per una corretta gestione dell'ente ed è importante per la prevenzione di una possibile situazione di dissesto. E' quindi necessario che l'ente attivi un efficace controllo di gestione utilizzando tutte le tecniche, anche mutate dalle aziende private, per tenere costantemente sotto controllo gli equilibri di bilancio. L'ordinamento approvato con il decreto legislativo n. 77 del 1995 contiene numerose disposizioni volte a tutelare la corretta gestione delle risorse degli enti.

Le norme, introdotte con il decreto legislativo n. 342 del 1997, tendono a perfezionare le disposizioni già esistenti, al fine di renderle ancora più efficaci.

L'articolo 1 integra il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prevedendo che la segnalazione di fatti che possono compromettere l'equilibrio di bilancio, la cui procedura è disciplinata dal regolamento di contabilità, debba essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza degli stessi da parte del responsabile del servizio finanziario e che debba investire anche il consiglio dell'ente locale nella persona del suo presidente o del suo facente funzioni, al fine di dare la possibilità all'organo consiliare, anche su proposta della giunta, di agire tempestivamente nel corso della gestione. Al consiglio è conseguentemente assegnato un termine perentorio di trenta giorni per assicurare il riequilibrio a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Si rammenta che il comma 4 del citato articolo 36 prevede, per la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, la sanzione dello scioglimento del consiglio dell'ente, la stessa comminata per la mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 2 prevede che il regolamento di contabilità stabilisca i casi di inammissibilità o di improcedibilità per l'esame degli schemi di deliberazioni del consiglio e della giunta che non siano coerenti con il contenuto della relazione previsionale e programmatica.

La norma, per essere esattamente intesa, deve essere letta con riguardo alla finalità che il legislatore ha inteso perseguire quella cioè di accordare il giusto rilievo alla relazione previsionale e programmatica, affermandone il ruolo di strumento essenziale di gestione dell'ente. Questo documento contabile, previsto dall'articolo 12 dell'ordinamento finanziario, stenta a trovare un suo adeguato ruolo nella prassi degli enti. Esso costituisce lo strumento programmatico principale con il quale gli obiettivi dell'amministrazione vengono individuati con la maggior precisione possibile e conseguentemente tradotti in scelte concrete, cioè

in programmi e progetti, per la cui realizzazione è individuato il soggetto responsabile e indicate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi stessi. Si tratta di uno strumento importante che, ferme restando le competenze della Regione nello stabilire gli obiettivi generali della programmazione, per essere redatto richiede una valutazione dei mezzi finanziari disponibili, tenuto conto del loro andamento storico e di eventuali vincoli delle fonti di finanziamento, e un'analisi approfondita delle risorse più significative.

Nessuna seria attività decisionale può essere efficacemente perseguita, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, se i piani e i programmi indicati negli strumenti contabili possono essere facilmente disattesi nel corso della gestione determinando una disarticolazione dell'intera attività gestionale.

La norma dell'art. 2 vuole dunque che l'ente predisponga una forma di controllo interno affinché venga assicurato, sin dalla fase propositiva, che le deliberazioni della giunta e del consiglio siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. L'inammissibilità ed improcedibilità non vanno intesi nel senso tecnico con il quale sono usati nella giustizia amministrativa, in quanto la norma li pone in relazione a provvedimenti di amministrazione attiva. Così come per le deliberazioni di giunta e di consiglio, più che ai singoli atti, il riferimento è al procedimento di formazione degli stessi.

L'inammissibilità fa riferimento ad una proposta di deliberazione esaminata e discussa e successivamente giudicata non coerente con le linee di azione individuate dalla relazione, mentre l'improcedibilità si ha nel caso in cui la proposta di deliberazione viene ritirata prima di essere esaminata e discussa dall'organo competente. La norma lascia liberi gli enti di specificare con il regolamento di contabilità le modalità ed i soggetti preposti alla suddetta verifica di coerenza e i modi dell'eventuale ritiro.

Il linguaggio legislativo, per quanto inusuale nella disciplina dell'attività amministrativa, non introduce quindi nuove figure giuridiche; il legislatore, come già detto, si è preoccupato di richiamare l'attenzione sul ruolo strategico che occupa la programmazione nell'attività dell'ente. La norma fa obbligo agli enti di trovare i modi più consoni per garantire che i provvedimenti che vengono adottati nel corso della gestione siano vagliati con riferimento ai contenuti della relazione previsionale e programmatica. Al fine di rispettare la coerenza con la relazione previsionale e programmatica l'atto non deve pregiudicare gli equilibri di bilancio. Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono necessarie, le parti della relazione che vengono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri del bilancio annuale e di quello pluriennale.

Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dei casi di inammissibilità e improcedibilità del contenuto di provvedimenti della giunta e del consiglio che possono essere individuati nei regolamenti:

- mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento
- mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
- contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti;
- mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.

L'articolo 3 dispone l'inserimento tra gli allegati al bilancio di previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, aggiornati anche in base alle specifiche esigenze della previsione. La norma risponde alla duplice esigenza di potenziare i sistemi di verifica di attendibilità delle previsioni di bilancio e di dare agli amministratori dell'ente locale una conoscenza sintetica ma significativa dello stato di salute finanziario dell'ente.

L'articolo 4, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa degli enti locali e contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio, rafforza le disposizioni già contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in tema di copertura finanziaria. Al riguardo è previsto un maggiore coinvolgimento del terzo creditore dell'ente locale, stabilendo con precisione le modalità della comunicazione allo stesso dell'avvenuta registrazione dell'impegno e della correlata attestazione di copertura finanziaria da effettuarsi, da parte del responsabile del servizio competente, contestualmente all'ordinazione della fornitura, al fine di rendere il creditore più consapevole degli specifici procedimenti di spesa dell'ente locale.

Inoltre, sempre a garanzia del terzo, e per favorire un'accelerazione delle fasi della liquidazione e del pagamento, è previsto che il documento contabile emesso dai creditori degli enti locali debba essere integrato con gli estremi della comunicazione del responsabile del servizio.

Tale disposizione è intesa a rafforzare la trasparenza del rapporto tra ente locale e terzo contraente, senza tuttavia porre a carico

di quest'ultimo adempimenti troppo onerosi. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha la facoltà di non eseguire la prestazione, al fine di non esporsi al rischio di dover agire per ottenere la controprestazione avverso chi ha effettuato o ha concorso nell'ordinazione irregolare della spesa, come disposto dal comma 4 dell'articolo 35 sopra citato (per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995), sino a quando non viene effettuata la comunicazione comprovante la regolarità dell'ordinazione della spesa.

Nel caso di lavori di somma urgenza, disciplinati dal comma 3, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995, è previsto che la comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione della stessa.

L'articolo 17 integra l'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo il contenuto del parere dell'organo di revisione. Il parere deve esprimersi in ordine alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, ciò per evitare che quest'ultimo parere sia generico. Deve essere formulato sulla base del parere del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni degli stanziamenti rispetto all'anno precedente,

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale, al fine di verificare, non solo sugli accertamenti del conto consuntivo, ma fin dall'inizio dell'esercizio, le condizioni dell'equilibrio finanziario generale dell'ente.

Il parere inoltre deve indicare anche le misure che si ritengono idonee a dare un'effettiva copertura alle spese e ad assicurare gli equilibri di bilancio. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte dell'organo di revisione o a motivare adeguatamente una differente decisione.

2.2 L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (omissis)

3. GLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI (omissis)

4. I DEBITI FUORI BILANCIO

Una delle novità più rilevanti, che riguarda contemporaneamente gli enti sani e quelli dissestati, è la modifica delle tipologie dei debiti fuori bilancio che possono essere sanati permanentemente. Delle cinque tipologie fissate dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è stata modificata l'ultima, quella della lettera e). La precedente versione stabiliva che potessero essere riconosciuti dall'amministrazione locale i debiti fuori bilancio per i quali non era ipotizzabile una responsabilità da parte di funzionari e/o amministratori nell'ordinazione della spesa in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'impegno di spesa. L'attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento. Conseguentemente è stata modificata la disposizione di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo in ordine alla non imputabilità all'ente dell'obbligazione scaturente da impegno di spesa assunto irrualmente per la parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto, ai sensi del comma 4, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale dall'altro.

4.1 La modifica dell'articolo 37 lett. e), comma 1. del decreto legislativo n. 77 del 1995

L'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato come, nonostante le norme cogenti in materia di procedura di spesa ribadite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il problema della formazione dei debiti fuori bilancio resta una realtà patologica nella vita dell'ente locale, per la quale è necessario adottare tutti gli accorgimenti affinché non si verifichi.

La disciplina previgente, derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e formalizzata da ultimo nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successivamente modificato, prevedeva la possibilità, a regime, per gli enti di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per le seguenti fattispecie:

- quelli definiti con sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
- quelli per la copertura di disavanzi di aziende speciali, di istituzioni e di consorzi dipendenti dal comune e dalla provincia con la limitazione del riferimento agli obblighi assunti dall'ente con lo statuto o la convenzione e purché tali organismi diano dimostrazione di aver deliberato il bilancio in pareggio;

- i debiti per ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- quelli conseguenti alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere pubblica utilità, compreso il risarcimento del danno conseguente alla cosiddetta accessione invertita;
- i debiti fuori bilancio per fatti e provvedimenti dovuti a causa di forza maggiore o per i quali non è dimostrata una responsabilità di soggetti dell'amministrazione.

La nuova formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, comporta una novità sostanziale. Si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 dell'ordinamento, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia. Di conseguenza gli enti sono chiamati a riesaminare tutti i debiti fuori bilancio non riconosciuti, alla luce dei nuovi criteri del novellato articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995

Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I*, 12 luglio 1996, n. 6332).

Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.

L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali. Per le attività a carattere istituzionale o pubblicitario è solitamente la norma stessa a quantificarne il valore.

Al riguardo si ritiene che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

4.2 Il raccordo con l'art. 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995

La nuova formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha richiesto la modifica delle disposizioni dell'articolo 35 dello stesso decreto legislativo. L'articolo 4 ha modificato il comma 4 dell'articolo 35, sopra citato, di modo che, ai fini della controprestazione, il rapporto obbligatorio intercorre tra l'amministratore, il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura ed il terzo fornitore solo per la parte del debito non imputabile all'ente ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e) dell'ordinamento. E' evidente che anche i debiti rientranti nelle altre tipologie del suddetto articolo 37 sono imputabili all'ente in quanto, come sopra detto, è la norma stessa che li considera *ope legis* sanabili.

4.3 La competenza al riconoscimento dei debiti dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995


L'articolo 37, comma 1, dell'ordinamento prevede che il Consiglio comunale, con la stessa deliberazione con la quale verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio, adotta i provvedimenti per stanziare in bilancio le somme necessarie al pagamento dei debiti fuori bilancio delle tipologie di cui allo stesso articolo 37, nonché a ripiano del disavanzo di amministrazione e quanto altro necessario per assicurare che l'esercizio termini in pareggio. Trattandosi di una variazione al bilancio, la deliberazione deve essere inviata all'organo regionale per il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 33 della legge n. 127 del 1997. La proposta di deliberazione, come già detto, è di competenza del responsabile del servizio, il quale deve attivarsi secondo la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità.

5. LA NUOVA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA (*omissis*)

Si invita a dare comunicazione della presente a tutti gli enti interessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI





Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili


ISSN 2240-7804

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 5

L'Organo di revisione: controlli sulla
programmazione e sulle variazioni.

Novembre 2011



Il presente documento è stato predisposto dal gruppo di lavoro "Principi di revisione e comportamento dell'organo di revisione enti locali" della Commissione di Studio dell'Area Enti Pubblici.

Consigliere Delegato: Giosuè BOLDRINI

Consiglieri Co-Delegati : Andrea BONECHI e Marcello DANISI

Coordinatore del gruppo di lavoro: Antonino BORGHI

Componenti del gruppo di lavoro:

BARBERIS Davide
CELESTINO Luigi
DI RUSSO Davide
FARNETI Giuseppe
MUNAFO' Giuseppe
NICOLETTI Giosuè
PICCARRETA Saverio
POZZOLI Stefano
SACCANI Maria Cristina
SAGGESE Michele
SPINNATO Lorenzo
TEMPESTI Monica
TONVERONACHI Nicola

Ricercatore CNDCEC:

OLIVERIO Mara

Un ringraziamento particolare ai colleghi Borghi Antonino, Celestino Luigi, Munafò Giuseppe e Oliverio Mara per l'attività di coordinamento e di redazione.

Il presente documento riflette i principi emanati fino alla data di pubblicazione dello stesso. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Consiglio Nazionale (.cndcec.) nella sezione studi e ricerche "principi di revisione ee.II."

normativa che lo riguarda, fornisce indicazioni di notevole dettaglio relative alla struttura di tale documento.

53. Spetta pertanto all'Organo di revisione di documentare e di circostanziare nelle proprie conclusioni l'eventuale non conformità del Piano Generale di Sviluppo alle norme di legge ed ai Principi Contabili e la necessità di una sua rivisitazione avendo anche riguardo al fatto che:

- esso può essere modulato secondo schemi semplificati, in relazione alle dimensioni dell'ente ed alle sue necessità operative;
- il valore informativo del documento deve essere di notevole rilievo in quanto già ad un livello previsionale di ampio respiro devono venire messi in campo fattori concreti con i quali il decisore politico deve confrontarsi;
- la focalizzazione dovrebbe riguardare in particolare la gestione degli investimenti, e quella dei servizi pubblici locali, anche se non gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati. Ciò postula uno sguardo attento alle prospettive future alla luce delle esigenze della collettività amministrata, che tenga conto dei vincoli strutturali e finanziari del contesto. Tra tali vincoli vi è anche il riferimento a quelli derivanti dal patto di stabilità interno che, in un orizzonte temporale ampio e nell'incertezza delle discipline annuali, vanno considerati secondo logiche di prudenza, ma non possono puntualmente essere determinati.

54. Il Piano Generale di Sviluppo, da intendersi quale documento centrale nel processo di programmazione dell'attività dell'ente, ha valenza ricognitiva e non costitutiva, la cui inesistenza non può condizionare l'approvazione del Bilancio ove tale inesistenza non è idonea ad incidere sulla sua validità e legittimità del Bilancio stesso e sugli altri documenti contabili dell'ente.

Parere dell'Organo di revisione:

55. L'Organo di revisione su tale documento deve esprimere un motivato giudizio di congruità e deve accertare che le previsioni inserite nel bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale siano coerenti con quanto previsto nel piano medesimo.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Definizione:

56. La Relazione previsionale e programmatica (R.P.P.) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione triennale definito sulla base degli indirizzi di mandato.

57. La Relazione previsionale e programmatica riveste un carattere prioritario nel processo di programmazione triennale ed annuale. Infatti, l'approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla relazione previsionale e programmatica e fare riferimento alla programmazione di mandato.

58. La Relazione previsionale e programmatica:

- è redatta per competenza;
- si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- copre un arco temporale pari a quello del bilancio della Regione di appartenenza.

59. La Relazione previsionale e programmatica ha le seguenti finalità:

- definire le finalità triennali dei programmi e degli eventuali progetti, i preventivi di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- supportare la redazione degli altri documenti di programmazione;
- orientare e vincolare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta (art. 170, c. 9 del TUEL);
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi, alla relazione al rendiconto di gestione ed al bilancio sociale.

Controlli:

60. L'Organo di revisione deve verificare che la Relazione Previsionale e Programmatica:

- sia predisposta dall'Organo esecutivo quale primo allegato del Bilancio;
- sia redatta sullo schema approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
- contenga l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente;

61. Deve, inoltre, verificare che il contenuto minimo della stessa, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.170/2006, sia costituito:

- dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente;
- dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

62. L'Organo di revisione deve verificare in particolare che gli obiettivi contenuti nella relazione siano coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente. Più in particolare la relazione:

a) deve essere redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:

- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazione degli obiettivi;
- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzioni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) deve rispettare i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;

c) per l'entrata deve comprendere una valutazione generale sulle risorse più significative ed individuare le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;

d) per la spesa deve essere redatta per programmi, per progetti (eventualmente) rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;

e) per ciascun programma deve contenere:

- le scelte adottate e le finalità da conseguire,

- le risorse umane da utilizzare,
 - le risorse strumentali da utilizzare;
- f) deve individuare i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
- g) deve motivare e spiegare in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire e deve fornire adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con :
- le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel);
 - il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel);
 - gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
 - le previsioni di entrata inerenti alla cessione in proprietà o in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie;
 - con i piani economico finanziari afferenti le opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici (art.201 Tuel);
 - il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - la programmazione del fabbisogno di personale;
- h) deve contenere un bilancio consolidato delle previsioni delle aziende o enti collegati e partecipati e per la parte investimenti un bilancio allargato di tutti gli interventi pubblici programmati sul territorio;
- i) deve elencare analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;
- j) deve contenere considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;
- k) deve contenere parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo , tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell'azione amministrativa;
- l) deve definire i servizi e le attività dell'ente e i rispettivi responsabili di procedimento e d'obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; (oppure: deve contenere l'impegno a definire prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione);
- m) deve assicurare ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

Struttura e contenuto, fasi della redazione e la modulistica:

63. si rimanda ai punti dal 21 a 34 del Pcel n.1.

Dalla Relazione Previsionale e Programmatica informazioni utili ai fini della verifica del prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno quale allegato obbligatorio al Bilancio di previsione:

64. l'attuale normativa (comma 107 dell'art. 1 della L. 13 dicembre 2010 n.220) prevede che il bilancio di previsione degli enti locali, ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

65. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno).
66. Per verificare se l'entità delle previsioni di cassa dei pagamenti in conto capitale riportate nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno di cui sopra siano attendibili in relazione all'evoluzione prospettica dei pagamenti medesimi, l'Organo di revisione può ben utilizzare le informazioni riportate nella sezione 4 della R.P.P. proprio per operare tale verifica. Infatti poiché in tale sezione (4.1) vengono riportate le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) con l'indicazione dell'importo impegnato e di quanto già liquidato, l'entità degli importi ancora da liquidare deve trovare una ragionevole copertura nell'entità delle previsioni dei pagamenti in conto capitale così come indicati nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità.
67. L'emersione di una massa critica di pagamenti ancora da operare in relazione ad opere già avviate ed in parte già liquidate rispetto alle previsioni di pagamenti in conto capitale indicati nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità deve essere oggetto di una motivata ed argomentata relazione scritta da parte del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico che ne dimostri la ragionevole sostenibilità.

Obbligo di coerenza delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta con la R.P.P.: casi di inammissibilità ed improcedibilità:

68. Ai sensi del comma 7 dell'art.170 del Tuel il Regolamento di contabilità dell'ente deve prevedere casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio o di Giunta che non siano coerenti con le previsioni contenute nella R.P.P.
69. Si intende così affermare il ruolo della Relazione Previsionale e Programmatica quale strumento essenziale della gestione dell'ente. In base a tale norma nessuna attività decisionale di Giunta o di Consiglio può essere assunta se i piano ed i programmi vengono disattesi, in quanto tale comportamento comporterebbe un grave pregiudizio all'unitarietà dell'intera gestione.
70. La norma di fatto si concretizza in una forma di controllo interno preventivo. In particolare:
- la inammissibilità fa riferimento a una proposta di deliberazione esaminata e discussa e successivamente giudicata non coerente con le linee di azione individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica;
 - l'improcedibilità riguarda il caso in cui la deliberazione venga ritirata prima di essere esaminata e discussa dall'Organo competente.
71. La Circolare F.L. del 14 novembre 1997 n.28 a titolo esemplificativo riporta alcuni casi di improcedibilità o di inammissibilità dei provvedimenti di Giunta o Consiglio quali:
- incompatibilità dell'atto con gli importi che si è previsto di destinare alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
 - mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e progetti;
 - contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi (obiettivi) e di contenuti;
 - mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
72. Nel caso in cui l'Organo di revisione dovesse intercettare nell'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di Servizio o del Responsabile Finanziario

rilievi in ordine alla inammissibilità od improcedibilità delle deliberazioni di Giunta o di Consiglio, sussiste l'obbligo dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera e) del Tuel, di segnalare tale incoerenza al competente Organo deliberante.

Parere dell'Organo di revisione:

73. L'Organo di revisione deve esprimere un parere sul contenuto della R.P.P. esprimendo un giudizio sulla congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni, dei programmi e dei progetti.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: BILANCIO PLURIENNALE

Definizione:

74. Il Bilancio pluriennale è il documento contabile nel quale vengono indicate le previsioni di natura finanziaria riferite all'arco temporale considerato nella relazione previsionale e programmatica.
75. Esso rappresenta la proiezione pluriennale:
- delle spese correnti, di investimento e di indebitamento, finalizzate alla realizzazione dei programmi e degli eventuali progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica;
 - delle risorse in entrata atte a garantire la copertura delle spese previste nel triennio.
76. Il Bilancio pluriennale:
- è redatto per competenza;
 - si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale;
 - ha natura previsionale e finanziaria;
 - ha carattere autorizzatorio;
 - copre un arco temporale comunque non inferiore a tre anni;
 - esprime i dati finanziari di spesa aggregati per destinazione (programmi/servizi) e natura (titoli e interventi);
 - esprime i dati finanziari di entrata aggregati per fonte di provenienza (titoli), tipologia (categorie) e oggetto (risorse);
 - è articolato in programmi corrispondenti a quelli definiti dalla relazione previsionale e programmatica.
77. Nel contesto della programmazione delle attività degli enti locali, il bilancio pluriennale si inserisce quale strumento essenziale di analisi finanziaria. Riveste una importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio termine degli organi di governo degli enti locali.
78. Mentre la relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di individuare un piano generale degli interventi dell'ente locale, illustrando i programmi, i progetti e le relative risorse da utilizzare, il bilancio pluriennale ha quale principale funzione la verifica complessiva dell'entità e della tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, in particolare, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento.
79. Tale verifica prende in considerazione un periodo di più anni in relazione a vari elementi, fra i quali si distinguono le opere pubbliche e gli altri investimenti che usualmente comportano spese in conto capitale e oneri indotti in grado di produrre effetti finanziari anche a lunga distanza di tempo dal momento delle decisioni e di avvio dell'intervento. Vi sono inoltre alcune fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.



Città di Chioggia città d'arte

Segreteria/Direzione Generale

Segretario Generale: **Dott.ssa Maria Cristina Cavallari**

tel. 0415534823 – fax n. 0415534908

mail: segreteria.generale@chioggia.org - pec: chioggia@pec.chioggia.org

Proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione, Piano della performance anno 2014": - controdeduzione al parere reso dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Mario Veronese sulla predetta proposta.

Con riferimento al parere reso dal Dott. Mario Veronese in qualità di Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente, di cui all'oggetto citato, si evidenzia e controdeduce quanto segue:

PROGRAMMI DELLA R.P.P.

Vale la pena premettere che all'interno della R.P.P. si definiscono le scelte politiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale attraverso l'individuazione di programmi, che possono interessare l'attività di uno o più settori congiuntamente. L'individuazione nominale dei programmi compete alla Giunta ed è di stretta derivazione dagli indirizzi generali di governo, in quanto questi ultimi rappresentano il momento di pianificazione strategica dell'ente.

Ciascun programma corrisponde, quindi, ad uno o più ambiti di intervento, esplicitamente richiamati negli indirizzi stessi, e rappresenta il riferimento per le aggregazioni finanziarie delle spese stanziati nel bilancio.

Con l'approvazione del P.E.G., invece, la Giunta comunale affida ai dirigenti gli obiettivi da raggiungere unitamente alle risorse necessarie come definite nel Bilancio.

Pertanto, fissati in bilancio i programmi strategici e stanziati i relativi finanziamenti, il Consiglio Comunale si ritrae lasciando all'organo esecutivo la determinazione, attraverso la redazione del Piano esecutivo di gestione, delle modalità di attuazione degli stessi.

Il P.E.G., quindi, formalizza le responsabilità gestionali dell'Ente locale, e deve avere piena e diretta rispondenza con la struttura organizzativa dell'ente locale.

E' importante anche ricordare che l'art. 165, comma 7, del T.U.E.L. così recita:

Omissis...**Art. 165, comma 7.:** *"Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni".*



Si riporta anche il disposto di cui all'art. 169, commi 1 e 2, del T.U.E.L.:

Omissis...**Art. 169, comma 1:** "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi".

Art. 169, comma 2: "Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli".

Orbene, da una lettura integrata delle due disposizioni si evince che:

- La definizione data dal T.U.E.L. "di programmi", attiene ad un "insieme complesso di attività discendenti dal programma politico di mandato", che non necessariamente deve avere una esatta e pedissequa corrispondenza con la struttura organizzativa dell'ente. Infatti alla realizzazione di un determinato programma possono concorrere più servizi incardinati in settori diversi, e pertanto con il P.E.G. verranno individuati i centri di costo interessati alla realizzazione di quel determinato programma.

COLLEGAMENTI TRA R.P.P. E P.E.G.

In proposito si riporta quanto definito dal punto 33 del principio generale sulla programmazione di bilancio predisposto a suo tempo dall'Osservatorio.

"È necessario anzitutto chiarire l'ampiezza del concetto di programma e cioè se questo rientri all'interno di ciascuna singola funzione o se si presenta di natura trasversale tra le funzioni. La prima soluzione è la più semplice anche per la formulazione di schemi omogenei, in quanto il programma diviene una specificazione della funzione. La seconda ha il vantaggio di assecondare meglio la volontà degli enti e la libera espressione di una parte del complessivo piano di attività dell'ente, assolutamente non comprimibile entro spazi predefiniti. In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio. Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno a cui definire i rapporti tra organi politici (Consiglio, Giunta, Sindaco, Presidente), e tra questi e la struttura dell'ente.

In proposito si sottolinea che la citata disposizione parla di **perno** intorno a cui definire il rapporto tra organi politici e tra questi e la struttura, non invece, di documento nel quale definire i rapporti tra organi e struttura o tra obiettivi e struttura. Infatti se la R.P.P. viene considerata **documento** nel quale definire



i rapporti è ovvio che la definizione non può che far riferimento ad una struttura definita, con la conseguenza che se cambia la struttura cambia o potrebbe cambiare anche la definizione dei rapporti.

Viceversa, se la R.P.P. costituisce **perno** intorno a cui definire il rapporto, è implicito che la definizione del rapporto tra organi e struttura verrà svolto nell'ambito degli atti funzionalmente dedicati a tale definizione, cioè nel PEG.

E ancora prosegue l'Osservatorio..... *"nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno"*.

Viene quindi confermato in questo passaggio che il massimo organo definisce le scelte, a volte anche di carattere puntuale, ma comunque scelte politiche. Come queste vadano perseguite o ripartite nell'organizzazione sarà compito assegnato ai altro organo, cioè della Giunta Comunale.

In proposito si ritiene utile riportare anche quanto stabilito dal vigente regolamento di contabilità dell'ente che all'art. 17 - "Programmi e progetti della R.P.P.", stabilisce che:

- a) *Il programma deve "assicurare il collegamento con la struttura politica dell'ente e con la struttura contabile di suddivisione delle risorse".*

Pertanto il programma non deve essere collegato alla struttura organizzativa, ma solo a quella politica (degli assessorati) e alla struttura contabile (bilancio).

Sempre il regolamento di contabilità all'art. 28 stabilisce che:

- b) *il PEG è redatto in conformità agli indirizzi della RPP.*

Interessante e dirimente è la lettera c) dell'art. 3 che di seguito si riporta *"..... il PEG crea una corretta struttura delle responsabilità, delimitando gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili e tra responsabili di diversi centri di responsabilità".*

E' pertanto in tale documento (PEG) che in maniera coerente agli indirizzi e budget previsti per i programmi e progetti della RPP viene effettuato il raccordo con la struttura organizzativa, qualunque essa sia.



Infine l'art. 29 – "Struttura del PEG" del citato regolamento dispone che il PEG deve assicurare il rispetto della struttura organizzativa dell'ente.

Detta disposizione pone l'obbligo del collegamento alla struttura organizzativa dell'ente con esclusivo riferimento al PEG.

Detto obbligo non riguarda in alcun modo la R.P.P. e pertanto al mutare della struttura organizzativa dovrà variarsi soltanto il PEG e non invece la RPP.

Diversamente opinando, se tutto fosse dettagliatamente articolato nella R.P.P., non vi sarebbe la necessità di adottare il P.E.G.

Riassumendo, quindi, il T.U.E.L. dispone che:

- 1) **la R.P.P. debba contenere i programmi da intendersi quale complesso ordinato di attività;**
- 2) **la R.P.P. deve assicurare il collegamento con la struttura politica dell'ente e mai con la struttura organizzativa;**
- 3) **il PEG invece deve obbligatoriamente essere redatto in conformità alla struttura organizzativa dell'ente.**
- 4) **al variare della struttura organizzativa dell'ente sarà necessario intervenire con le conseguenti modifiche soltanto sul PEG e non anche sulla R.P.P.**

Invece nella predisposizione della R.P.P. di questo Ente, si è incardinata l'attribuzione di ogni singolo programma alla organizzazione e struttura dell'ente, ma ciò non è richiesto dal legislatore, costituendo un travalicamento delle competenze assegnate ai diversi organi – Giunta comunale e Consiglio comunale, come definiti dal T.U.E.L.

IL DIVERSO VOLUME DELLE RISORSE ATTRIBUITE CON LA RPP AI SINGOLI PROGRAMMI

Per quanto attiene, invece, al profilo legato al "diverso volume delle risorse attribuite con la R.P.P. ai singoli programmi", si evidenzia che in realtà ciò non avviene, in quanto il programma rimane un insieme complesso di attività, coerente con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione, i cui responsabili dell'attuazione verranno successivamente individuati in sede di predisposizione del P.E.G., con attribuzione di obiettivi e risorse specifici in aderenza all'organizzazione vigente.

In conclusione, ciascun programma contenuto nella R.P.P. mantiene le finalità, le attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali definite dal



Città di Chioggia città d'arte

Consiglio Comunale all'interno della R.P.P., ma i responsabili dell'attuazione, che possono essere molteplici, vengono individuati successivamente in sede di P.E.G. a nulla rilevando quindi il mutamento del nominativo proposto a questo o quel servizio.

Infatti la R.P.P. non è articolata per centri di responsabilità e centri di costo, essendo questo lo specifico contenuto, per legge, attribuito al P.E.G., il quale necessariamente dovrà essere coerente con la struttura organizzativa dell'ente (cfr. pag. 24/25 ANCI l'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 negli EE.LL.).

Tutto ciò premesso è da ritenersi che non sussistano le violazioni addotte dal responsabile del servizio finanziario e che i contenuti del PEG non si pongano in contrasto alcuno con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nello strumento di programmazione generale.

Chioggia, 14 ottobre 2014




Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria-cristina Cavallari